



Dipartimento Infrastrutture
Servizio Difesa del Suolo
U.O. Acque Pubbliche

REGOLAMENTO

**A DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DI ACQUA
PUBBLICA**

Approvato con delibera Consiglio Provinciale n. 180 del 20/11/2003

INDICE

PRINCIPI GENERALI

- [Art. 1](#) - Oggetto e finalità
- [Art. 2](#) - Ambito di applicazione
- [Art. 3](#) - Definizioni
- [Art. 4](#) - Attribuzione delle competenze

IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Acque superficiali

- [Art. 5](#) - Domanda di concessione
- [Art. 6](#) - Modalità di presentazione della domanda
- [Art. 7](#) - Procedibilità della domanda
- [Art. 8](#) - Parere dell'Autorità di Bacino
- [Art. 9](#) - Pubblicazione
- [Art. 10](#) - Osservazioni ed opposizioni
- [Art. 11](#) - Acquisizione di ulteriori pareri
- [Art. 12](#) - Sopralluogo
- [Art. 13](#) - Integrazioni documentali
- [Art. 14](#) - Rilascio della concessione
- [Art. 15](#) - Disciplinare di concessione
- [Art. 16](#) - Criteri per la determinazione del canone
- [Art. 17](#) - Durata della concessione
- [Art. 18](#) - Diniego della concessione
- [Art. 19](#) - Concessione d'acqua e di beni demaniali
- [Art. 20](#) - Termini per la conclusione del procedimento

Acque sotterranee

- [Art. 21](#) – Ricerca e concessione di acqua sotterranea
- [Art. 22](#) – Perforazioni finalizzate a controlli
- [Art. 23](#) – Acque sotterranee ad uso domestico

Canali demaniali

- [Art. 24](#) – Derivazioni dai Canali Demaniali

Valutazione di impatto ambientale

- [Art. 25](#)- Domande di concessione soggette a procedura di compatibilità ambientale e a valutazione di impatto ambientale.

Procedimenti connessi agli atti autorizzativi

- [Art. 26](#) - Rinnovo della concessione
- [Art. 27](#) - Cambio di titolarità

[Art. 28](#) - Limitazione o sospensione temporanea dell'esercizio della concessione

[Art. 29](#) - Varianti alla concessione

Estinzione della concessione

[Art. 30](#) - Decadenza

[Art. 31](#) - Revoca

[Art. 32](#) - Rinuncia alla concessione

[Art. 33](#) - Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI

[Art. 34](#) - Ambito di applicazione

[Art. 35](#) - Procedimento di rilascio della concessione preferenziale

[Art. 36](#) - Procedimento di riconoscimento di antico diritto

[Art. 37](#) - Canoni arretrati

ALTRE DISPOSIZIONI

[Art. 38](#) - Concessioni in sanatoria

[Art. 39](#) - Disposizioni comuni

[Art. 40](#) - Notificazione e registrazione degli atti

[Art. 41](#) - Sanzioni

[Art. 42](#) - Ricorsi

[Art. 43](#) - Disposizione finale

NOTE

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio dei titoli concessori e autorizzativi relativi al prelievo di acqua pubblica, con finalità di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle norme poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e dei principi desumibili dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dei piani di tutela approvati dagli Enti o Autorità competenti, ed in particolare dalle seguenti disposizioni:

- a) RD 14 agosto 1920, n. 1285 "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche"; -
- b) RD 11 dicembre 1933, n. 1775 "Approvazione del TU delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici"; -

- c) DM 1° marzo 1896 n. 83 “Regolamento per la gestione, manutenzione e custodia dei canali di irrigazione e forza motrice, appartenenti al patrimonio dello Stato, approvato con decreto reale e ministeriale del 1° marzo 1896”;-
- d) RD 3 maggio 1937, n. 899 “Disposizioni regolamentari per i canali demaniali”;-
- e) Legge 4 febbraio 1963, n. 129 "Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione"; -
- f) Legge 8 agosto 1985, n. 431 "Conversione in legge con modificazioni del DL 27 giugno 1985, n. 312 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale";
- g) Legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"; -
- h) Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; -
- i) D.Lgs 12 luglio 1993, n. 275 "Riordino in materia di concessione di acque pubbliche"; -
- j) Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"; -
- k) Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni, ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; -
- l) D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- m) DPR 18 febbraio 1999, n. 238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di alcune disposizioni della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche"; -
- n) D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE"; -
- o) D.Lgs 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".
- p) Delibera della Regione Toscana 7 maggio 2001, n. 463 “Disposizioni circa l’adozione di procedure tecnico-amministrative semplificate per il rilascio di derivazioni di acque pubbliche”.
- q) Piano stralcio relativo alla Qualità delle acque approvato con D.P.C.M. 31 marzo 1999 dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno.
- r) Delibera 1 agosto 2002 n. 121 dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio “Criteri per la definizione del minimo deflusso vitale nel bacino del Fiume Serchio”.
- s) Piano Territoriale di Coordinamento approvato con D.C.P. n. 189 del 13 dicembre 2000 dalla Provincia di Lucca.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. E' sottoposto alla disciplina del presente regolamento qualsiasi approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, da acque sotterranee e sorgive nonché l'estrazione e l'utilizzazione da parte del proprietario del fondo di acque sotterranee destinate all'uso domestico così come definito all'art. 3, lett. p) del presente Regolamento, comprese le acque di sorgente non regolate dalla normativa di cui al successivo comma 3.
2. Non è disciplinata dal presente regolamento la raccolta di acqua piovana in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici e l'utilizzazione di acque scolanti su suoli, in fossi o in canali di proprietà privata.
3. Non è disciplinata inoltre la ricerca e la concessione di acque minerali e termali regolate ai sensi della L.R. 9 novembre 1994, n. 86 nonché delle acque di sorgente e minerali naturali regolate ai sensi del D.Lgs 4 agosto 1999, n. 339.
4. Le acque destinate al consumo umano sono inoltre soggette alla disciplina di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n.31 relativo alla qualità delle medesime.

Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "acque superficiali": il reticolo idrografico costituito da fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi, lagune e corpi idrici artificiali con esclusione dei canali destinati all'allontanamento delle acque reflue urbane ed industriali;
 - b) "acque sotterranee": le manifestazioni della circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo a livello sia ipodermico sia profondo. Le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, si considerano appartenenti a tale fattispecie in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea;
 - c) "acque subalvee": gli acquiferi continui a falda libera in stretta intercomunicazione con un corso d'acqua, che costituiscono parte integrante dell'alveo, al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano. Le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali;
 - d) "derivazione": qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse;
 - e) "portata di prelievo": valore del prelievo nell'unita' di tempo, espresso in moduli o l/s;
 - f) "portata massima di prelievo": valore massimo del prelievo nell'unita' di tempo, espresso in moduli o l/s, nel caso di derivazioni di portata variabile;
 - g) "portata media di prelievo": valore medio del prelievo nell'unita' di tempo, espresso in moduli o l/s, nel caso di derivazioni di portata variabile. Tale valore viene calcolato in base al rapporto tra la quantità di acqua derivata in un determinato periodo di tempo e il periodo di effettivo utilizzo;
 - h) "modulo": unità di misura dell'acqua che equivale ad una quantità costante di 100 litri al minuto/secondo. Per l'uso industriale, il modulo è determinato nella misura di 3.000.000 di metri cubi annui.

- i) "volume di prelievo": quantità di acqua, corrispondente al fabbisogno idrico stimato in un determinato periodo di tempo (giorno, mese, anno) in relazione all'uso, espressa in mc;
- l) "minimo deflusso vitale": livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario per garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;
- m) "bilancio idrico": rapporto fra la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per gli usi diversi;
- n) "prova di pompaggio": prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e con misurazione ad intervalli fissi dell'abbassamento del livello dell'acqua nel pozzo stesso ed in pozzi e/o piezometri vicini;
- o) "domanda concorrente": domanda di concessione presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell'avviso relativo ad altra domanda con la quale è tecnicamente incompatibile;
- p) "uso domestico": utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro;
- q) "uso extradomestico": utilizzazione di acqua per gli usi non ricompresi alla lettera precedente;
- r) "uso consumo umano": quando non diversamente specificato, utilizzazione di acqua destinata all'uso potabile, fornita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse o approvvigionata autonomamente attraverso acquedotti privati o consorziali;
- s) "canali demaniali": sistema di corsi d'acqua artificiali finalizzati all'esercizio delle funzioni di irrigazione e di bonifica

Art. 4. Attribuzione delle competenze

1. I procedimenti concessori ed autorizzativi sono assegnati al Servizio competente per materia individuato dalla Giunta. La Provincia assume pertanto tutti i provvedimenti relativi alle concessioni di acqua pubblica, ed in particolare i seguenti:

- a) rilascio, diniego, controllo, rinnovo e modifica della concessione;
- b) revoca e decadenza della concessione;
- c) sospensione temporanea dell'esercizio della concessione;
- d) presa d'atto della rinuncia alla concessione;
- e) modifica della titolarità della concessione.
- f) verifica degli utilizzi domestici di acque sotterranee e sorgentizie

IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Art. 5. Domanda di concessione

1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda.
2. Può presentare domanda di concessione chiunque - persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato - abbia necessita' di utilizzare acqua pubblica.
3. Il richiedente che, per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività produttiva, necessiti di più opere di presa anche riguardanti a diverse fonti di prelievo (acque superficiali, sotterranee e sorgenti) può presentare un'unica domanda di concessione purché siano rispettate contestualmente le seguenti condizioni:
 - a) localizzazione delle opere di presa in aree confinanti o ubicazione all'interno dell'unita' aziendale/stabilimento;
 - b) utilizzazione delle risorse idriche finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale o dello stesso stabilimento.
4. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, essi possono presentare un'unica domanda di concessione. A tal fine i richiedenti possono costituirsi in consorzio, in comunione ovvero concludere appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti con la Provincia. Nel caso di domande di concessione presentate singolarmente ma interessanti il medesimo corso d'acqua, la Provincia può disporre l'unificazione per ragioni di economicità o sicurezza idraulica.
5. Nel caso di concessioni che intendano utilizzare acque sotterranee, contestualmente alla concessione dovrà essere richiesta anche l'autorizzazione alla ricerca

Art. 6. Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda in carta legale, indirizzata alla Provincia di Lucca, deve contenere i seguenti elementi:
 - a) dati identificativi del richiedente;
 - b) oggetto della richiesta;
 - c) individuazione del corpo idrico da cui si richiede il prelievo (superficiale, sotterraneo o sorgente), denominazione del corpo idrico superficiale o della sorgente, ubicazione del punto di prelievo (località, estremi catastali e coordinate geografiche UTM);
 - d) richiesta di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee nel caso in cui l'opera di presa sia costituita da un pozzo;
 - e) uso previsto della risorsa;
 - f) portata di prelievo, espressa in moduli o litri/secondo, indicando, nel caso di portata variabile, il valore massimo e quello medio;

g) volume annuo, espresso in metri cubi, quando risulti coerente con la destinazione d'uso.

2. Alla domanda relativa ai prelievi da acque superficiali deve essere allegata la seguente documentazione relativa al progetto definitivo delle opere di captazione principali ed accessorie:

- a) relazione tecnica generale;
- b) corografia su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000;
- c) planimetria catastale in scala 1:2000;
- d) piante, prospetti, sezioni e particolari in scala 1:100, o comunque in scala adeguata, delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e dei meccanismi necessari all'esercizio della derivazione;
- e) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati ed, eventualmente, di quelli restituiti, nel caso in cui la derivazione sia assoggettata a tale obbligo;
- f) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.

3. Alle domande relative ai prelievi da acque sotterranee deve essere allegata la seguente documentazione relativa al progetto di massima delle opere di captazione principali ed accessorie:

- a. relazione tecnica generale, illustrante modo e finalità del prelievo e opere relative, quantitativo da derivare, referenze catastali e tutte le caratteristiche della derivazione (opere di captazione e relativa attrezzatura) e della eventuale restituzione dell'acqua.
- b. studio idrogeologico generale sull'assetto litostratigrafico e sulle caratteristiche delle falde;
- c. descrizione delle modalità di utilizzo previste per le acque derivate.
- d. Corografia generale (I.G.M. scala 1:25000 o simili) con indicata con precisione l'ubicazione delle opere.
- e. Planimetria catastale in scala 1:2000 con intorno significativo, comprese le aree interessate da un eventuale uso irriguo.

4. Alle domande relative a prelievi di acque sorgive deve essere allegata la documentazione prevista al comma 2, qualora le opere di prelievo captino la manifestazione sorgentizia a livello del suolo, o la documentazione prevista al comma 3, nel caso in cui l'acqua di sorgente venga captata mediante apposito pozzetto o altro dispositivo idoneo alla captazione. Alla richiesta deve essere allegata anche la caratterizzazione idrogeologica dell'acquifero di riferimento, qualora l'acqua sia destinata al consumo umano, come definito all'art. 3, lett. r).

5. Tutti gli elaborati grafici e di progetto, elencati ai commi 2, 3 e 4, devono essere firmati da un tecnico in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, adeguata alla tipologia delle opere da realizzare, e devono essere regolarizzate ai fini del bollo secondo le disposizioni vigenti.

Art. 7. Procedibilità della domanda

1. La Provincia verifica la completezza della domanda e degli elaborati tecnici, comunicando al richiedente il termine - non superiore a 40 giorni - per la regolarizzazione e/o l'integrazione dei medesimi. Il mancato adempimento nel termine senza valida motivazione, ovvero il mancato rispetto dell'ulteriore termine di 30 giorni concesso dalla Provincia a seguito di motivato ritardo, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda, della quale verrà data comunicazione all'interessato.
2. Analogamente, qualora nel corso dell'istruttoria si verificano mancanze non motivate agli adempimenti richiesti, la Provincia potrà dichiarare la decadenza dell'istruttoria e procedere all'archiviazione della pratica, fermo restando l'obbligo per il richiedente, qualora ne ricorra il caso, al pagamento dei canoni arretrati ed al ripristino delle condizioni preesistenti della derivazione.
3. Ritenuta la domanda procedibile si dà comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento con contestuale richiesta delle spese di istruttoria e di pubblicazione.

Art. 8. Parere dell'Autorità di Bacino

1. La Provincia trasmette la domanda di concessione corredata della relativa documentazione alla competente Autorità di Bacino per l'acquisizione del parere, previsto dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela di cui all'art. 44 del D.Lgs 152/99 e, in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
2. Il parere è reso entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale senza che sia intervenuta nessuna pronuncia, si intende espresso in senso favorevole.

Art. 9. Pubblicazione

1. La Provincia richiede la pubblicazione della domanda, mediante apposito avviso, nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'avviso deve contenere le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) portata massima e media di acqua richiesta, espressa in moduli o l/s e, quando coerente con la destinazione d'uso, volume annuo di prelievo;
- c) luogo di presa;
- d) luogo di eventuale restituzione;
- e) uso della risorsa idrica;
- f) nominativo del responsabile del procedimento;
- g) termini e modalità per la presentazione di osservazioni ed opposizioni;

- h) ufficio presso il quale sono depositate, per la visione, copie della domanda e degli elaborati progettuali.
2. La Provincia dispone con le stesse modalità la pubblicazione agli albi pretori della Provincia e del Comune o dei Comuni interessati. Nel caso sia previsto il sopralluogo di cui all'art. 12, nell'ordinanza di pubblicazione ne verrà fissata l'ora e il giorno.
 3. Della domanda viene fatta pubblicità anche tramite il sito internet della Provincia.

Art. 10. Osservazioni ed opposizioni

1. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta alla Provincia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Toscana o entro i cinque giorni successivi al termine dell'ordinanza di pubblicazione agli Albi Pretori del Comune e della Provincia.
2. La Provincia valuta le osservazioni e le opposizioni pervenute nei termini suddetti, dandone conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.

Art. 11. Acquisizione di ulteriori pareri

1. Il responsabile del procedimento individua, in rapporto alla tipologia, alle caratteristiche ed all'ubicazione della derivazione, i pareri da richiedere per la definizione dell'istruttoria ed il rilascio o il diniego della concessione, fra i quali hanno carattere di obbligatorietà quelli emessi dai seguenti Enti:

- Autorità di Bacino ai sensi dell'art. 8;

- Amministrazione Provinciale, in relazione alle competenze sulla sicurezza idraulica e in ordine alla verifica di compatibilità con le previsioni dei Piani settoriali e di tutela predisposti dalla Amministrazione medesima.

2. Qualora ne ricorrano i presupposti sono obbligatoriamente richiesti anche i pareri dei seguenti Enti:

- a) Enti parco o soggetto gestore, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette;
- b) Azienda Sanitaria Locale, per le derivazioni destinate al consumo umano come definito dall'art. 2 del DLgs 2 febbraio 2001, n. 31, ai fini delle verifiche di conformità previste dall'art. 8 del decreto medesimo;
- c) Consorzi di bonifica, per le derivazioni ad uso irriguo ai sensi dell'art. 21 del RD 1775/33;
- d) Autorità di Ambito di cui alla L.R. 81/95, per le derivazioni destinate al consumo umano, come definito all'art. 2 del D.Lgs. n. 31/2001, e per le derivazioni che prevedano

scarichi di acque reflue di attività classificate come produttive ai sensi del DLgs 152/99, con esclusione delle derivazioni richieste dall'Autorità stessa ai sensi dell'art. 42, comma 1 del DLgs 152/99.

- e) Servizio regionale competente in materia di risorse idriche, per le derivazioni assoggettate alle procedure di cui all'art. 21 e per quelle richieste dall'Autorità d'ambito.

Art. 12. Sopralluogo

1. Gli accertamenti e i sopralluoghi relativi alle domande sono effettuati solo quando il Responsabile del procedimento lo ritenga tecnicamente indispensabile al fine di una corretta valutazione della derivazione nonché in presenza di opposizioni da parte di terzi. Negli altri casi la visita di sopralluogo viene omessa e farà fede quanto dichiarato dal richiedente negli atti tecnici allegati alla domanda e che verrà sottoscritto con il Disciplinare di concessione. Nel caso che il sopralluogo venga previsto all'inizio del procedimento, nell'ordinanza di pubblicazione ne verrà stabilita l'ora e il giorno. Negli altri casi, il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione scritta della data fissata al richiedente la concessione ed a coloro che hanno presentato osservazioni e opposizioni. La comunicazione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima di tale data.

2. Dell'esito del sopralluogo viene redatto un verbale contenente il nominativo dei partecipanti alla visita e le eventuali dichiarazioni degli interessati o dei loro rappresentanti. Il verbale è sottoscritto dai partecipanti al sopralluogo.

Art. 13. Integrazioni documentali

1. Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi integrativi di giudizio, ai fini del completamento dell'istruttoria, ne fa richiesta all'interessato assegnandogli un termine per provvedere. In caso di mancato rispetto del termine si applica la disciplina di cui all'art. 7.

Art. 14. Rilascio della concessione

1. La concessione è rilasciata con determinazione dirigenziale, in coerenza con i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, con i Piani di Tutela eventualmente presenti nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità e sempre che non pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua o falda sotterranea interessati e se è garantito il Minimo Deflusso Vitale.

2. Tale determinazione approva il progetto definitivo delle opere di derivazione ed il disciplinare di cui all'art. 15.

3. Il provvedimento è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, con le seguenti informazioni: a) dati identificativi del concessionario; b) quantità di acqua concessa; c) luogo di presa e di eventuale restituzione; d) uso e durata della concessione; e) eventuali condizioni speciali previste dal disciplinare.

Art. 15. Disciplinare di concessione

1. Il disciplinare di concessione prevede le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario.

2. Il disciplinare contiene, oltre a quanto ritenuto necessario, i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi del concessionario;
- b) la quantità d'acqua da derivare espressa in moduli o in l/s e, quando coerente con la destinazione d'uso, in mc annui, precisando, nel caso di portata variabile, i valori assentiti di portata massima e media nonché la curva di portata;
- c) l'uso o gli usi cui la risorsa e' destinata;
- d) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, delle modalità e condizioni della raccolta e della eventuale restituzione;
- e) i termini entro i quali il concessionario dovrà iniziare ed ultimare i lavori e porre in esercizio la derivazione;
- f) le prescrizioni da osservarsi per il rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua o dell'equilibrio del bilancio idrico;
- g) la durata della concessione;
- h) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione;
- i) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;
- l) l'importo della cauzione definitiva da versare a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;
- m) le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui e' subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi;
- n) l'obbligo relativo alla eventuale installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni;
- o) l'obbligo di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità dell'opera di presa con le modalità indicate dalla Provincia;
- p) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, qualora le stesse non siano acquisite al demanio idrico.

3. Il testo del disciplinare è approvato con il provvedimento di concessione di cui all'art. 14. La Provincia assegna al concessionario un termine per presentarsi per la sottoscrizione del disciplinare, per il ritiro del provvedimento di concessione e del cartello identificativo, previo pagamento della cauzione, del canone anticipato e dell'eventuale importo integrativo delle spese di istruttoria secondo gli importi stabiliti.

Art. 16. Criteri per la determinazione del canone

1. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, il cui importo e' stabilito dall'Amministrazione Provinciale secondo le normative vigenti, in relazione all'uso ed al quantitativo di acqua concessa. L'obbligo del pagamento del canone decorre dalla data di rilascio della concessione. Resta fermo l'obbligo del pagamento dei canoni arretrati nel caso di rilascio di concessioni in sanatoria, concessioni preferenziali e riconoscimenti di antico diritto. Sarà altresì corrisposta all'Amministrazione Provinciale, l'addizionale Regionale del 10% sull'importo dei canoni di concessione, istituita con L.R. n.92 in data 2.12.1994. Tale addizionale non è dovuta se risulta inferiore ad Euro 5,16.

2. La prima annualità del canone viene corrisposta anticipatamente, all'atto del ritiro del provvedimento di concessione, mentre gli importi successivi sono versati prima della scadenza dell'annualità precedente.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5, qualora la concessione preveda volumi costanti di prelievo, il canone e' determinato sulla base della portata assentita nell'unita' di tempo, espressa in l/s o moduli (100 l/s). Qualora la concessione preveda volumi variabili di prelievo, il canone viene calcolato sulla base della portata massima concessa.

4. Nel caso di uso industriale della risorsa il canone e' calcolato in relazione al volume annuo di prelievo, assumendo un modulo pari a 3.000.000 di metri cubi annui.

5. Nel caso di uso idroelettrico/forza motrice il canone è calcolato sulla base della potenza nominale media annua concessa, espressa in kW.

6. Alla concessione di derivazione, destinata a diverse utilizzazioni ed esercitata dal medesimo utente mediante un'unica opera di prelievo, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificabile per tipologia d'uso.

7. La concessione di risorse idriche qualificate, come individuate da direttiva regionale, qualora destinate ad uso diverso dal consumo umano, come definito dall'art. 2 del D.Lgs 31/01, comporta l'applicazione di un canone triplicato.

Art. 17. Durata della concessione

1. Fermo restando quanto disposto da norme speciali, la durata della concessione non può essere superiore a trenta anni ovvero a quaranta anni per l'uso irriguo ed è determinata in relazione all'uso della risorsa, alla portata concessa, alla tipologia delle opere di presa, distribuzione e restituzione. Per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti industriali e per quelli idroelettrici, la durata viene determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare.

Art. 18. Diniego della concessione

1. Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:

- a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni dei Piani territoriali di coordinamento provinciale.
- b) incompatibilità con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;
- c) incompatibilità con le disposizioni di salvaguardia delle risorse idriche definite dalle competenti Autorità di Ambito.
- d) incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;
- e) incompatibilità del prelievo richiesto con i vincoli imposti dal Piano regolatore generale degli acquedotti;
- f) incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua;
- g) incompatibilità tra l'emungimento richiesto e le capacità di ricarica dell'acquifero;

- h) incompatibilità dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione;
- i) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione;
- l) effettiva passibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso;
- m) mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta;
- n) contrasto con il pubblico generale interesse, così come definito dalla legislazione e dalla giurisprudenza vigente.

Art. 19. Concessione d'acqua e di beni demaniali

1. Qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga, per la realizzazione delle opere e l'esercizio della stessa, l'occupazione di aree demaniali e' adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area. L'importo del canone da corrispondere annualmente è relativo alla sola concessione della risorsa idrica.

2. Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque superficiali o sotterranee situate in aree appartenenti al Demanio forestale dello Stato o al Demanio Regionale, la concessione viene rilasciata con le modalità di cui al presente Regolamento, previa acquisizione dall'autorità competente del titolo concessorio dell'area demaniale.

3. La Provincia può rilasciare concessione per l'uso dei canali irrigatori quali vettori di acque già concesse o richieste, da convogliare nelle reti di distribuzione. La concessione contiene l'autorizzazione idraulica nonché le prescrizioni relative ai dispositivi e alle modalità di immissione della risorsa nella canalizzazione pubblica. Il vettoriamento, qualora sia condizione per l'esercizio della concessione d'acqua, è assentito unitamente alla concessione dell'acqua, a seguito di versamento del canone di utilizzo del demanio idrico e previa assunzione da parte dei Concessionari medesimi dell'impegno a realizzare i necessari interventi di manutenzione dell'asta interessata.

Art. 20. Termini per la conclusione del procedimento

1. Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso.

2. Il termine per l'emanazione del provvedimento di rilascio o diniego della concessione e di rinnovo con varianti sostanziali decorre dalla data di inizio del procedimento da parte della Provincia ed è di 180 giorni.

3. Il termine per la conclusione dei procedimenti di rinnovo senza varianti sostanziale, di cambio di titolarità e di rinuncia alla concessione decorre dalla data di inizio del procedimento da parte della Provincia ed è di 60 giorni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere prorogato per sopraggiunte esigenze di istruttoria che dovranno essere comunicate al richiedente la concessione. Il termine e' sospeso nei casi in cui debbano essere acquisiti i pareri di cui agli artt. 8, 11, 12,13 ed espresse le valutazioni di cui all'art. 25 nel caso in cui vengano richieste le integrazioni di cui all'art. 13 e dalla data di rilascio dell'autorizzazione a quella di ricezione della relazione di cui all'art. 21, comma 4, relativamente all'espletamento della procedura di autorizzazione alla perforazione. I termini sono inoltre sospesi

nelle more dell'acquisizione delle ricevute relative ai versamenti di istruttoria e della documentazione integrativa eventualmente richiesta.

ACQUE SOTTERRANEE

Art. 21. Ricerca e concessione di acqua sotterranea.

1. Nel caso di richiesta di concessione di acque sotterranee da esercitarsi mediante pozzo, dopo aver acquisito i pareri di cui all'art. 11, la Provincia autorizza in via preliminare gli eventuali assaggi o indagini previsti dall'art. 98 del RD 1775/33 e la perforazione del pozzo, ferma restando la disciplina prevista all'art. 95 del citato RD relativamente alle perforazioni su fondo altrui e dando conto di eventuali osservazioni ed opposizioni.

2. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:

- a) le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
- b) le modalità di realizzazione della perforazione con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla/e falda/e captabile/i;
- c) il termine da osservarsi per la conclusione dei lavori, che non può essere superiore a sei mesi, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi;
- d) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;
- e) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
- f) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della Amministrazione pubblica.

3. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo può essere revocata in qualsiasi momento, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico o per esigenze di tutela della risorsa.

4. Ai fini della conclusione del procedimento concessorio l'interessato trasmette alla Provincia, entro trenta giorni dal termine dei lavori di perforazione, una relazione integrativa che indica:

- Schema costruttivo del pozzo in scala adeguata.
- Descrizione lito-stratigrafica dei terreni.
- Descrizione delle indagini, delle prove e delle analisi effettuate.
- Descrizione dei parametri idrogeologici delle falda interessate.
- Valutazione del punto L "Emungimento da falde idriche" del D.M. 11 marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti indagini sui terreni e sulle rocce...".
- Indicazione di eventuali impianti di depurazione o di depositi di accumulo.
- Eventuale restituzione parziale o totale in corsi d'acqua superficiali o in falda

5. Per i pozzi di portata massima superiore a 5 l/s la relazione di cui al comma 4 indica altresì:

- le modalità di effettuazione ed i risultati di una prova di pompaggio finalizzata sia alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio, sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell'area di influenza della prova;
- il regime ed il movimento naturale della falda captata, ove possibile, e la struttura idrogeologica interessata dal pozzo, schematizzata tramite sezioni.

6. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione comporta il diniego della concessione.

7. Nel disciplinare di concessione relativo alle derivazioni di acque sotterranee dovrà essere previsto l'obbligo all'installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate o dei volumi di acqua derivati.

Art. 22. Perforazioni finalizzate a controlli

1. Qualora le perforazioni siano finalizzate a sondaggi per il controllo del livello piezometrico della falda e della qualità dell'acqua o siano funzionali all'abbassamento della falda freatica per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, l'interessato invia alla Provincia una comunicazione corredata da:

- a) relazione tecnica generale;
- b) progetto di massima delle perforazioni da realizzare;
- c) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10000 e planimetria catastale).

2. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Provincia può esprimere parere contrario o prescrivere l'adozione di particolari modalità di esecuzione delle opere ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.

3. Decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma uno senza che la Provincia abbia comunicato parere contrario o richiesto ulteriori adempimenti, l'interessato può dare inizio ai lavori adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette alla Provincia la stratigrafia dei terreni attraversati.

Art. 23. Acque sotterranee ad uso domestico.

1. L'estrazione ed utilizzazione ad uso domestico da parte del proprietario del fondo delle acque sotterranee e delle acque sorgentizie, come definite all'art. 3, lettera (b) del presente Regolamento, è libera e non soggetta al pagamento dei canoni di concessione.

2. Nel caso di realizzazione di nuovi pozzi, deve esserne data preventiva comunicazione alla Provincia, specificando la località di intervento e il tipo di lavori previsti.

3. Il proprietario o l'avente titolo, a norma di quanto disposto dalla Legge n. 290/99, deve denunciare alla Provincia l'utilizzo ad uso domestico, presentando la documentazione tecnica e cartografica necessaria alla localizzazione dell'emungimento e alla valutazione delle sue caratteristiche. La Provincia può richiedere documentazione integrativa qualora le caratteristiche della derivazione o dell'area interessata richiedano una conoscenza maggiormente dettagliata.

4. La Provincia può disporre l'accertamento delle condizioni locali e può imporre le limitazioni e le cautele ritenute necessarie al mantenimento ed al corretto utilizzo della risorsa.

5. In aree sottoposte a tutela da disposizioni particolari della Amministrazione Provinciale, delle Autorità di Bacino o degli Enti Parco, l'estrazione e utilizzazione ad uso domestico di acque sotterranee è soggetta alla disciplina relativa alla ricerca di acque sotterranee nonché alle limitazioni eventualmente previste dai Piani di tutela o dalle disposizioni cautelative.

CANALI DEMANIALI

Art. 24. Derivazioni dai canali demaniali.

1. Alle acque derivate dai canali si applicano, in quanto compatibili con le successive disposizioni legislative e regolamentari, le norme del Decreto Ministeriale 1° marzo 1896, n.83 e del R.D. 3 maggio 1937 n. 899 contenenti disposizioni regolamentari circa i Canali Demaniali d'irrigazione.

2. Per i canoni di concessione si applicano i criteri stabiliti all'art. 16 del presente Regolamento. Le concessioni sono altresì soggette al pagamento della tassa demaniale prevista per la coltura in atto o per l'utilizzo previsto.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 25. Domande di concessione soggette a procedura di compatibilità ambientale e a valutazione di impatto ambientale.

1. Le domande di derivazione di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di compatibilità ambientale ai sensi della normativa vigente sono istruite ai sensi del presente Regolamento solo a seguito della presentazione della positiva pronuncia di compatibilità ambientale da parte degli organi competenti.

2. Le derivazioni di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della L.R. 79/98, sono sottoposti al procedimento ivi disciplinato.

PROCEDIMENTI CONNESSI AGLI ATTI AUTORIZZATIVI

Art. 26. Rinnovo della concessione

1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla scadenza naturale del titolo, da presentarsi con le modalità indicate all'art.6 Nel caso che il rinnovo non comporti varianti sostanziali nella concessione, come previsti dall'art. 29 il richiedente e' esentato dalla presentazione degli elaborati tecnici previsti ai commi 2, 4 e 5 dello stesso articolo.

2. L'Amministrazione ha tuttavia facoltà di richiedere la documentazione relativa alla determinazione del Deflusso Minimo Vitale e quant'altro ritenuto necessario al fine della corretta valutazione della derivazione.

3 Le domande di rinnovo che non comportino varianti sostanziali non sono soggette a pubblicazione né condizionate al parere dell'Autorità di Bacino. L'Amministrazione ha comunque facoltà di richiedere detto parere al fine di valutare le condizioni di cui all'art. 12 bis del T.U. 1775/33 relative al mantenimento degli obiettivi di qualità e del Minimo Deflusso Vitale. L'Amministrazione ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo.

4. Qualora la richiesta di rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione originaria, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione indicata all'art.6 e verrà seguito il procedimento istruttorio previsto per il rilascio di nuova concessione.

5. La concessione non è rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrano i motivi di diniego della concessione di cui all'art. 18.

6. L'importo del deposito cauzionale originariamente versato è adeguato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.

7. Il concessionario dovrà dimostrare di essere in regola con il pagamento dei canoni di concessione.

8. Qualora non venga rispettato il termine di cui al comma 1, la domanda è assoggettata al procedimento di rilascio di nuova concessione.

9. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

Art. 27. Cambio di titolarità

1. Gli utenti a qualsiasi titolo di acque pubbliche, sono tenuti ad informare la Provincia di ogni variazione che possa intercorrere nella titolarità della derivazione e, in caso di concessione, a richiedere il subentro entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento presentando apposita domanda in bollo.

2. La Provincia, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale, intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda o quando il subentro avvenga per successione ereditaria.

Art. 28. Limitazione o sospensione temporanea dell'esercizio della concessione

1. L'esercizio del prelievo può essere temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di pubblico interesse, ed in particolare:

- a) in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il minimo deflusso vitale e la tutela dell'ecosistema fluviale;
- b) qualora venga accertato un anomalo abbassamento del livello delle falde acquifere;

c) per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d'acqua o la realizzazione di opere di pubblico interesse;

d) nel caso in cui venga accertato da parte delle autorità competenti il venir meno dei requisiti qualitativi dell'acqua in relazione all'uso assentito.

2. Il provvedimento indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione nonché la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute. Nel caso in cui non siano individuati i termini di efficacia del provvedimento di limitazione o sospensione, la Provincia dovrà procedere, al cessare degli eventi che ne hanno determinato l'adozione, alla sua revoca.

3. Qualora la sospensione non superi il periodo di tre mesi, il concessionario è tenuto al pagamento dell'importo totale del canone, che sarà, invece, proporzionalmente ridotto per periodi di sospensione superiori.

Art. 29. Varianti alla concessione

1. Le domande di variante sostanziale alla concessione sono soggette alla disciplina prevista dal presente Regolamento per il rilascio di nuova concessione. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria relativa a:

a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa, quando il nuovo utilizzo comporti anche un aumento del prelievo o una modifica delle opere di derivazione;

b) variazione in aumento del prelievo;

c) modifica delle opere o del luogo di presa che renda necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e del rischio idraulico;

d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere e/o degli impianti a servizio delle derivazioni.

2. Le richieste di variante alla concessione relative a riduzione del prelievo o a modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 1, sono definite varianti non sostanziali e devono comunque essere assentite dalla Provincia.

3. Per le domande di variante sostanziale, il concessionario presenta apposita richiesta con le modalità previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

4. Per le domande di variante non sostanziale, il concessionario presenta apposita richiesta secondo le modalità dell'art. 6, comma 1, allegando alla domanda una relazione descrittiva delle modifiche che si intendono apportare.

5. Le domande di variante non sostanziale non sono soggette a pubblicazione né condizionate all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 8 e all'art.11.

6. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente concesso, non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, può essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia la medesima destinazione d'uso e sia realizzata nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente, che dovrà essere obbligatoriamente tombato nei modi previsti all'art. 33, comma 2.

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 30. Decadenza

1. Sono causa della decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica i seguenti fatti, eventi od omissioni:

- a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- c) mancato pagamento di due annualità del canone; ;
- d) subconcessione a terzi.

2. Il concessionario decade qualora, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 1 la decadenza e' immediata.

Art. 31. Revoca

1. La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

Art. 32. Rinuncia alla concessione

1. La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta alla Provincia e deve contenere le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi del titolare;
- b) gli elementi utili ad individuare la concessione;
- c) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione relativamente allo smantellamento o meno delle opere di presa, al tombamento del pozzo e all'eventuale ripristino dei luoghi.

2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità' in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

3. La determinazione con la quale la Provincia prende atto della rinuncia contiene le prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dei luoghi, fermo restando quanto previsto al successivo art. 33.

Art. 33. Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza

1. Le opere di derivazione, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, devono, di norma, essere rimosse a cura e spese del concessionario, ed i luoghi ripristinati.

2. Allo stesso modo, qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata, secondo le prescrizioni della Provincia, di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano

l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.

3. La Provincia può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei seguenti casi:

a) modifica della destinazione d'uso del pozzo da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza o a ingressione salina;

b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dalla Provincia.

4. Non è in ogni caso consentito il mantenimento del pozzo, qualora l'area sia servita da reti idriche civili o industriali o irrigue, fatto salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 3.

5. Qualora la Provincia non ritenga opportuno, per ragioni tecniche idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.

6. Nel caso in cui il concessionario non provveda all'obbligo del ripristino dei luoghi, la Provincia procederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative.

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI

Art. 34. Ambito di applicazione

1. Vengono regolamentati i procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica in conformità a quanto previsto dal R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 -Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche- e dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775-Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle acque e impianti elettrici, nonché a quanto disposto dalla Legge 5 gennaio 1994, n.36 e dal DPR 18 febbraio 1999, n.238.

In particolare vengono disciplinati i seguenti procedimenti:

a) concessione preferenziale, di cui all'art. 1, comma 4 del DPR 18 febbraio 1999, n. 238, che può essere richiesta, con esclusione di qualunque concorrente e limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente utilizzata, da coloro che, al 10 agosto 1999, prelevavano acque non iscritte negli Elenchi delle acque pubbliche;

b) riconoscimento di antico diritto delle utilizzazioni di acque, di cui al citato art. 1, comma 4 del DPR 238/99, che può essere richiesto, con esclusione di qualunque concorrente, da:

- i possessori di un titolo legittimo, inteso come quell'atto che, per l'ordinamento legislativo del tempo e del luogo in cui era stato emanato, consentiva legittimamente l'utilizzazione dell'acqua, riconosciuta pubblica da successive norme;

- coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore all'entrata in vigore del DPR 18 febbraio 1999, n. 238, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica.

2. Le domande di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto dovranno essere accompagnate dalla documentazione tecnica prevista dalla Provincia e che dovrà essere, se richiesto, vidimata da un tecnico qualificato.

Art. 35. Procedimento di rilascio della concessione preferenziale

1. La domanda di concessione preferenziale di cui al precedente art. 34, comma a, si intende validamente presentata se pervenuta alla Provincia entro il termine previsto dalla legge.

2. La denuncia di pozzi presentata a seguito dell'art.10 del DLgs. 275/93 e successive modifiche, equivale a domanda di concessione preferenziale.

3. Qualora il responsabile del procedimento rilevi la incompletezza della domanda e della documentazione presentata rispetto a quanto previsto, invita il richiedente a regolarizzarla. Il mancato adempimento comporta l'improcedibilità della domanda, da dichiararsi con atto formale, con il quale viene disposta altresì l'immediata cessazione dell'utenza. Analogo provvedimento viene adottato per le domande pervenute dopo la scadenza dei termini.

4. La Provincia effettua la verifica di congruità dei prelievi dichiarati e della portata richiesta rispetto sia all'utilizzo effettivamente esercitato nel 1999, anno in cui tutte le acque sono diventate pubbliche, sia alla destinazione d'uso e può richiedere, ove ne ravvisi la necessità, di integrare la documentazione tecnica. La Provincia si riserva la facoltà di dichiarare la improcedibilità della domanda di concessione in caso di accertata incompatibilità con quanto previsto dai Piani di tutela predisposti dalla Amministrazione Provinciale o dalle Autorità di Bacino competenti per territorio, con particolare riguardo ai fenomeni di subsidenza e di salinizzazione delle falde sotterranee, nonché al mantenimento delle condizioni minime vitali delle acque superficiali e al regime idraulico dei corsi d'acqua.

5. La Provincia predispone un elenco delle domande procedibili, contenente gli elementi utili ad individuare la derivazione, quali i dati identificativi del richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume annuo presunto espresso in metri cubi (quando coerente con la destinazione d'uso), la portata media e massima da assentire in concessione, distinguendo:

a) utenze da acque sotterranee su base comunale;

b) utenze da acque superficiali con riferimento al corso d'acqua e/o al bacino idrografico.

Quando motivi di razionalità nella gestione delle istruttorie lo richiedano, le domande potranno essere suddivise con altri criteri quali la tipologia d'uso o la localizzazione geografica (frazione, area di interesse specifico, ecc).

6. Gli elenchi di cui sopra sono inviati all'Autorità di bacino competente per l'espressione del parere di cui all'art. 8 ed agli Enti gestori dei parchi e delle aree protette per il parere previsto dall'art. 25,

comma 2 della Legge 36/94. I pareri potranno essere espressi anche mediante la convocazione di apposite conferenze di servizio con gli Enti e le Amministrazioni interessate.

7. La Provincia procede contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio della Provincia e dei Comuni interessati degli elenchi di cui sopra, per una durata di quindici giorni, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio. Analoga pubblicazione verrà fatta utilizzando il sito Internet della Provincia.

8. Gli accertamenti e i sopralluoghi relativi alle domande sono effettuati secondo le modalità previste all'art. 12 del presente Regolamento.

9. La Provincia, acquisiti i pareri di cui al precedente comma 6 e dando atto delle osservazioni ed opposizioni pervenute, adotta i provvedimenti di concessione, assentendo i prelievi, limitatamente al quantitativo di acqua o di forza motrice effettivamente utilizzato, nonché prevedendo prescrizioni in ordine al raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e i rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale del corso d'acqua interessato dalla concessione. La concessione è riconosciuta per un periodo di cinque anni. Il provvedimento di concessione stabilisce il canone da corrispondere annualmente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

10. Le domande di concessione preferenziale rientranti nell'ambito della "Valutazione di impatto ambientale" seguono la disciplina prevista dalle normative vigenti.

11. I procedimenti riconducibili alla concessione preferenziale per i quali l'istruttoria sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si concludono fatti salvi gli adempimenti istruttori già effettuati e riconducendoli, con le necessarie integrazioni, a quanto previsto nel presente Regolamento. Qualora il Responsabile del procedimento lo ritenga opportuno, potranno essere disposti ulteriori accertamenti o sopralluoghi e richiedere i necessari pareri.

Art. 36. Procedimento di riconoscimento di antico diritto

1. Le domande di riconoscimento di cui al precedente art. 34, comma b, si intendono validamente presentate se pervenute alla Provincia entro il termine previsto dalla legge. Alla domanda deve essere allegata copia del titolo legittimante l'uso o dei documenti atti a provare l'uso della risorsa per tutto il trentennio anteriore all'entrata in vigore del DPR 18 febbraio 1999.

2. Le domande di riconoscimento sono soggette al medesimo procedimento previsto per le concessioni preferenziali, con omissione della fase relativa alle pubblicazioni agli Albi Pretori. Delle stesse sarà comunque fatta pubblicazione sul sito Internet della Provincia.

3. Qualora la Provincia valuti la documentazione presentata non idonea a costituire titolo per il riconoscimento di antico diritto, la domanda di riconoscimento è considerata quale domanda per il rilascio di concessione preferenziale.

Art. 37. Canoni arretrati.

1. I canoni previsti all'art.16 e relativi alle concessioni preferenziali di cui al precedente art. 35, decorrono dal 10 agosto 1999. (Art. 23, DLgs. 258/2000).
2. I canoni relativi ai riconoscimenti di cui al precedente art. 37 e alle concessioni in sanatoria di cui al successivo art. 38, decorrono a far data dal 3 febbraio 1997.(Art. 28, Legge 30 aprile 1999, n.136).
3. I canoni relativi alle concessioni preferenziali e ai riconoscimenti ad uso irriguo derivanti dalla denuncia pozzi di cui all'art. 10 del DLgs. 275/1993 e sue successive modificazioni, decorrono dalla data del provvedimento autorizzativo. (Art. 2, Legge 17 agosto 1999, n.290).

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 38. Concessioni in sanatoria.

1. A norma dell'art. 23 del D.Lgs 152/99, gli utilizzi di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto alla data di entrata in vigore del DPR 18 febbraio 1999, potranno essere sanati qualora sia stata presentata domanda in sanatoria entro i termini previsti dalle disposizioni legislative in vigore.
2. Le domande di concessione in sanatoria di cui al precedente comma, seguiranno le procedure previste per le concessioni ordinarie.

Art. 39. Disposizioni comuni.

1. Le istruttorie di ogni procedimento autorizzativo sono soggette al pagamento delle relative spese, da corrispondere secondo le modalità che saranno comunicate al momento dell'inizio del procedimento.
2. Per gli atti di istruttoria saranno applicate le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo che saranno comunicate al richiedente contestualmente alle spese di istruttoria.
3. Ogni concessionario ed ogni utilizzatore di acque pubbliche è tenuto a garantire la misurazione tramite idonei strumenti certificati dalla Provincia e a dichiarare alla Provincia e al Comune di appartenenza i quantitativi prelevati.
4. Ogni concessionario ed ogni utilizzatore è altresì tenuto ad apporre nel punto di presa apposito cartello identificativo della derivazione e che sarà conforme a quanto stabilito dalla Provincia.
5. Qualora l'istruttoria della domanda di concessione richieda l'esame contestuale di vari interessi pubblici e ci siano evidenti vantaggi nei tempi di conclusione del procedimento utilizzando la conferenza dei servizi, la Provincia indice tale conferenza ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 40. Notificazione e registrazione degli atti

1. Tutti i provvedimenti relativi alle concessioni di acqua pubblica devono essere notificati all'intestatario e devono indicare i termini e le modalità per l'impugnazione.

2. I provvedimenti di rilascio o rinnovo della concessione e di cambio di titolarità sono soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 41. Sanzioni.

1. Ogni utilizzo di acqua, in tutto o in parte abusivo, comporta le sanzioni previste dall'art. 17 del T.U. 1775/33, determinate in un importo da Euro 2.582,28 a Euro 25.822,84.

Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione da Euro 258,23 a Euro 1549,37.

Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. Coloro che hanno presentato domanda in sanatoria entro il 2 novembre 2001, possono usufruire della riduzione ad un quinto della sanzione prevista, come disposto dall'art. 7, comma c, del D.Lgs. 258/2000. Non sono soggetti alla riduzione di cui sopra coloro che hanno presentato domanda di sanatoria prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 258/2000, a meno che non l'abbiano ripresentata in forma semplificata entro il 2 novembre 2001.

3. I trasgressori dovranno inoltre corrispondere l'importo dei canoni relativi al periodo accertato di derivazione abusiva.

4. In riferimento a quanto sopra, l'Amministrazione Provinciale stabilisce con proprio atto l'importo e lo scaglionamento delle sanzioni da applicare.

Art. 42. Ricorsi

1. Avverso alla decisione della Provincia è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, da presentare al Dirigente che l'ha adottata entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, ai sensi di legge, dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo o, se prevista, dalla data di notifica o comunicazione.

Art. 43. Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme del T.U.1775/33 e alla legislazione vigente in materia di acque pubbliche e tutela del patrimonio idrico nonché in materia di energie rinnovabili.

NOTE ART. 1

R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche. (In G.U. 16 ottobre 1920, n. 245)

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. (In G.U. 8 gennaio 1934, n. 5.)

D.M. 1 marzo 1896 n. 83 “Regolamento per la gestione, manutenzione e custodia dei canali di irrigazione e forza motrice, appartenenti al patrimonio dello Stato, approvato con decreto reale e ministeriale del 1 marzo 1896” (in G.U. 21 aprile 1896 n. 94)

R.D. 3 maggio 1937, n. 899 “Disposizioni regolamentari per i canali demaniali” (in G.U. 25 giugno 1937 n. 146)

L. 4 febbraio 1963, n. 129 Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al governo ad emanare le relative norme di attuazione (G.U. 2 marzo 1963, n. 59.)¹

L. 8 agosto 1985, n. 431 - Conversione in legge, con modificazioni, del *D.L. 27 giugno 1985, n. 312*, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616. (in G.U. 22 agosto 1985, n. 197 e corretta nella G.U. 16 settembre 1985, n. 218).

L. 18 maggio 1989, n. 183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. (In G.U. 25 maggio 1989, n. 120)

L. 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (In G.U. 18 agosto 1990, n. 192.)

D.Lgs. 12-7-1993 n. 275 - Riordino in materia di concessione di acque pubbliche. (In G.U. 5 agosto 1993, n. 182.)

L. 5-1-1994 n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche. (In G.U. 19 gennaio 1994, n. 14)

L. 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (In G.U. 17 marzo 1997, n. 63)

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *L. 15 marzo 1997, n. 59*. (In G.U. 21 aprile 1998, n. 92. Correzioni nell'avviso pubblicato in G.U. 21 maggio 1998, n. 116)

D.P.R. 18-2-1999 n. 238 - Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della *L. 5 gennaio 1994, n. 36*, in materia di risorse idriche. (In G.U. 26 luglio 1999, n. 173.)

¹ *D.P.R. 3 agosto 1968* (Gazz. Uff. 25 febbraio 1969, n. 50).

D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (In G.U. 29 maggio 1999, n. 124 rettificato in G.U. 22 luglio 1999, n. 170)

D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31. - Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. (In G.U. 3 marzo 2001, n. 52)

NOTE ART. 2

L.R. 9 novembre 1994, n. 86 “Norme per la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali” (in BURT n. 75 del 18 novembre 1994)

D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339 Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE. (In G.U. 1° ottobre 1999, n. 231.)

D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 - Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. (In G.U. 3 marzo 2001, n. 52)

NOTE ART. 8

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. (In G.U. 8 gennaio 1934, n. 5.)

Art 7. c. 2

Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunicano il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole²

D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole³ (In G.U. 29 maggio 1999, n. 124)

Art 44. Piani di tutela delle acque.

1. Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed è articolato secondo le specifiche indicate nell'allegato 4.

2. Entro il 31 dicembre 2001 le autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, sentite le province e le autorità d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di bacino, cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2003, le regioni, sentite le province, previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle competenti autorità di bacino.

² Comma aggiunto dall'art. 3, *D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275* e poi così sostituito dall'art. 23, *D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*

³ Comprensivo delle rettifiche di cui all'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22 luglio 1999, n. 170.

3. Il piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
4. A tal fine il piano di tutela contiene in particolare:
- a) i risultati dell'attività conoscitiva;
 - b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
 - c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
 - d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
 - e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
 - f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
 - g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici.
- 5 Entro 90 giorni dalla trasmissione del piano di cui al comma 2 le autorità di bacino nazionali o interregionali verificano la conformità del piano agli obiettivi e alle priorità del comma 2 esprimendo parere vincolante. Il piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.**
6. Per i bacini regionali le regioni approvano il piano entro sei mesi dall'adozione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

NOTE ART. 11

D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31. - Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. (In G.U. 3 marzo 2001, n. 52)

Art 2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «acque destinate al consumo umano»:

1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;

b) «impianto di distribuzione domestico»: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, è costituita dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione;

c) «gestore»: il gestore del servizio idrico integrato, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche, nonché chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili⁴;

d) «autorità d'ambito»: la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, l'amministrazione pubblica titolare del servizio».

Art 8. Controlli esterni.

1. I controlli esterni sono quelli svolti dall'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle regioni in ordine all'ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche con riferimento agli

⁴ Lettera modificata dall'art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa rappresentatività della qualità delle acque distribuite durante l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II.

2. Per quanto concerne i controlli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*) l'azienda unità sanitaria locale tiene conto dei risultati del rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici di cui all'articolo 43 del *decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152*, e successive modificazioni, e, in particolare per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, dei risultati della classificazione e del monitoraggio effettuati secondo le modalità previste nell'allegato 2, sezione A, del citato *decreto legislativo n. 152 del 1999*⁵.

3. L'azienda unità sanitaria locale assicura una ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di parametro a norma dell'allegato I, qualora vi sia motivo di sospettare la presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. La ricerca dei parametri supplementari è effettuata con metodiche predisposte dall'Istituto superiore di sanità.

4. Ove gli impianti di acquedotto ricadano nell'area di competenza territoriale di più aziende unità sanitarie locali la regione può individuare l'azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli.

5. Per gli acquedotti interregionali l'organo sanitario di controllo è individuato d'intesa fra le regioni interessate.

6. L'azienda unità sanitaria locale comunica i punti di prelievo fissati per il controllo, le frequenze dei campionamenti e gli eventuali aggiornamenti alla competente regione o provincia autonoma ed al Ministero della sanità secondo modalità proposte dal Ministro della salute e sulle quali la Conferenza Stato-regioni esprime intesa entro il 31 dicembre 2001 e trasmette gli eventuali aggiornamenti entro trenta giorni dalle variazioni apportate⁶.

7. Per le attività di laboratorio le aziende unità sanitarie locali si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 7-*quinquies* del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni o di propri laboratori secondo il rispettivo ordinamento. I risultati delle analisi eseguite sono trasmessi mensilmente alle competenti regioni o province autonome ed al Ministero della sanità, secondo le modalità stabilite rispettivamente dalle regioni o province autonome e dal Ministero della sanità⁷.

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1934, n. 5.)

Art 21. Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, salvo quanto disposto al secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero quaranta per uso irriguo. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*.

Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.

Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.

Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria privata, approvato con *R.D. 9 maggio 1912, n. 1447*; le derivazioni posteriori alla *L. 12 luglio 1908, n. 444*, accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica, conservano la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante.

⁵ Comma modificato dall'art. 1, *D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27*.

⁶ Comma modificato dall'art. 1, *D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27*.

⁷ Comma modificato dall'art. 1, *D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27*.

La stessa disposizione è applicabile alle tramvie a trazione meccanica in virtù dell'art. 273 del citato testo unico e alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio pubblico.

L.R. 21 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36. Disposizioni in materia di risorse idriche.” (in BURT n. 49 del 2.8.1995)

D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole⁸ (In G.U. 29 maggio 1999, n. 124)

Art. 42. c. 1 Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso d'acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore.

NOTE ART. 16

L.R. 92 del 2.12.1994 Istituzione addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica

D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31. - Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. (In G.U. 3 marzo 2001, n. 52)

Art 2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «acque destinate al consumo umano»:

1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;

b) «impianto di distribuzione domestico»: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, è costituita dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione;

c) «gestore»: il gestore del servizio idrico integrato, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del *decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152*, e successive modifiche, nonché chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili⁹;

d) «autorità d'ambito»: la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della *legge 5 gennaio 1994, n. 36*, e, fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, l'amministrazione pubblica titolare del servizio».

⁸ Comprensivo delle rettifiche di cui all'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22 luglio 1999, n. 170.

⁹ Lettera modificata dall'art. 1, *D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27*.

NOTE ART. 21

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. (In G.U. 8 gennaio 1934, n. 5.)

Art 98. L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio può autorizzare la esecuzione di rilievi ed assaggi, compilazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca di acque sotterranee, anche nelle zone non soggette a tutela. In tal caso sono applicabili gli artt. 7 e 8 della *L. 25 giugno 1865, n. 2359*, sulla espropriazione per pubblica utilità e gli articoli 64 e seguenti della legge citata per le eventuali occupazioni temporanee dei terreni.

Art 95. Salva la facoltà attribuita al proprietario nell'art. 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia provvedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione all'ufficio del Genio civile, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire.

L'ufficio del Genio civile dà comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne sia già a conoscenza, e ne dispone l'affissione per quindici giorni all'albo del comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni eventualmente interessati, con l'invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione.

Previa visita sul luogo, l'ufficio del Genio civile, sentito l'ufficio distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse. Se l'ufficio del Genio civile nega l'autorizzazione, l'interessato può reclamare al Ministro dei lavori pubblici, che provvede definitivamente sentito il Consiglio superiore.

Parimenti il Ministro stesso provvede sulla domanda, nel caso in cui vi siano opposizioni.

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le modalità, i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal richiedente e la indennità da corrispondersi anticipatamente al proprietario del suolo.

Sulle contestazioni per la misura di tale indennità è fatta salva agli interessati l'azione innanzi all'autorità giudiziaria.

D.M. 11 marzo 1988 Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. (In Suppl. Ord. G.U. 1° giugno 1988, n. 127).

NOTE ART. 23

L. 17-8-1999 n. 290 Proroga di termini nel settore agricolo. (In G.U. 20 agosto 1999, n. 195.)

NOTE ART. 24

D.M. 1 marzo 1896 “Regolamento per la gestione, manutenzione e custodia dei canali di irrigazione e forza motrice, appartenenti al patrimonio dello Stato, approvato con decreto reale e ministeriale del 1 marzo 1896” (in G.U. 21 aprile 1896 n. 94)

R.D. 3 maggio 1937, n. 899 “Disposizioni regolamentari per i canali demaniali” (in G.U. 25 giugno 1937 n. 146)

NOTE ART. 25

L.R. 3 novembre 1998 n. 79 Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale" (in BURT n. 37 del 12.11.1998)

NOTE ART. 26

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. (In G.U. 8 gennaio 1934, n. 5.)

Art 12-bis.

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale, tenuto conto delle possibilità di utilizzo di acque reflue depurate o di quelle provenienti dalla raccolta di acque piovane, sempre che ciò risulti economicamente sostenibile. Nelle condizioni del disciplinare sono fissate, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda si tiene conto della necessità di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

2. L'utilizzo di risorse qualificate con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile sempre che non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette, di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento; in tal caso, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato.

3. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto¹⁰

NOTE ART. 34

R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche. (In G.U. 16 ottobre 1920, n. 245)

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. (In G.U. 8 gennaio 1934, n. 5.)

L. 5-1-1994 n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche. (In G.U. 19 gennaio 1994, n. 14).

D.P.R. 18-2-1999 n. 238 - Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche. (In G.U. 26 luglio 1999, n. 173.)

Art 1. Demanio idrico.

4. Per le acque pubbliche di cui all'articolo 1 della *legge 5 gennaio 1994, n. 36*, e al presente regolamento non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche, può essere chiesto il riconoscimento o la concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento¹¹.

¹⁰ Articolo aggiunto dall'art. 5, *D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275*, e poi sostituito dall'art. 23, comma 3, *D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*, nel testo sostituito dall'art. 7, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258*.

¹¹ Per una proroga del termine, vedi il comma 6-bis dell'art. 23, *D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*, nel testo aggiunto dall'art. 7, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258*.

NOTE ART. 35

D.Lgs. 12-7-1993 n. 275 - Riordino in materia di concessione di acque pubbliche. (in G.U. 5 agosto 1993, n. 182.)

Art 10. Pozzi.

1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila; il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorché divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2.¹².

L. 5-1-1994 n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche. (in G.U. 19 gennaio 1994, n. 14)

Art 25. Disciplina delle acque nelle aree protette.

2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1, nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'Ente gestore dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree protette e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione¹³.

NOTE ART. 36

D.P.R. 18-2-1999 n. 238 - Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche. (in G.U. 26 luglio 1999, n. 173.)

NOTE ART. 37

D.Lgs. 18-8-2000 n. 258 - Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della L. 24 aprile 1998, n. 128. (in G.U. 18 settembre 2000, n. 218)

Art 23. Sanzioni penali.

1. All'articolo 59 del *decreto legislativo n. 152 del 1999* sono apportate le seguenti modifiche:

a)¹⁴

b)¹⁵

c)¹⁶

¹² Modifica l'art. 106, *R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775*

¹³ Il comma, modificato dall'art. 15, *D.L. 8 agosto 1994, n. 507* e dall'art. 28, comma 3, *L. 30 aprile 1999, n. 136*, è stato sostituito dal comma 9-*quater* dell'articolo 23, *D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*, aggiunto dall'art. 7, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258*.

¹⁴ Sostituisce il comma 4 dell'art. 59, *D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*.

¹⁵ Aggiunge il comma 4-*bis* all'art. 59, *D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*.

- d)¹⁷
- e)¹⁸
- f)¹⁹
- g)²⁰

L. 30-4-1999 n. 136 Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale. (in G.U. 18 maggio 1999, n. 114)

Art 28. Norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche.

1. Il termine di cui all'articolo 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, relativo alla richiesta di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, è fissato in dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 36 del 1994. In caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni sono comunque dovuti a far data dal 3 febbraio 1997. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è riaperto e fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presentazione della denuncia esclude l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 275 del 1993. Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione dei relativi adempimenti con particolare riferimento alle utenze minori.

2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la denuncia e la richiesta di concessione possono essere effettuate anche mediante autocertificazione ai sensi della *legge 4 gennaio 1968, n. 15*, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia deve essere effettuata presso l'amministrazione provinciale competente per territorio.

3. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della *legge 5 gennaio 1994, n. 36*, come modificato dall'articolo 15 del *decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 ottobre 1994, n. 584*, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito sino alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della *legge 6 dicembre 1991, n. 394*; gli enti parco verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree protette e dispongono la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della *legge 27 dicembre 1953, n. 959*, ai fini anche della riqualificazione dell'energia prodotta, sono soggetti ai sovracanonici previsti dagli articoli 1 e 2 della *legge 22 dicembre 1980, n. 925*, in ragione dello 0,15 della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio. Nei casi in cui non sia costituito il consorzio obbligatorio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della *legge 27 dicembre 1953, n. 959*, i predetti sovracanonici sono versati direttamente ai comuni²¹.

5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 16 della *legge 7 agosto 1990, n. 253*, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive, rispettivamente, degli oneri relativi alla organizzazione ed alla partecipazione a convegni e alle spese di rappresentanza e degli oneri connessi alla organizzazione e alla partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale e del bacino sperimentale del fiume Serchio.

6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 8-*quater* dell'articolo 12 del *decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 1993, n. 493*, si applica anche al personale in servizio presso le Autorità di bacino di rilievo nazionale in posizione di comando o di distacco o

¹⁶ Sostituisce il comma 5 dell'art. 59, *D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*.

¹⁷ Sostituisce il comma 6 dell'art. 59, *D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*.

¹⁸ Aggiunge i commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* all'art. 59, *D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*.

¹⁹ Sostituisce il comma 10 dell'art. 59, *D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*.

²⁰ Aggiunge i commi 11-*bis* e 11-*ter* all'art. 59, *D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*.

²¹ Il comma 8 dell'art. 28, *L. 23 dicembre 2000, n. 388*, ha disposto che la potenza nominale media di cui al presente comma deve essere intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva, per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per l'accelerazione di gravità.

di collocamento fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del citato comma 8-*quater*.

7. Al comma 1 dell'articolo 4 della *legge 23 dicembre 1992, n. 505*, le parole: «Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino» sono sostituite dalle seguenti: «Per la realizzazione degli interventi per il completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse».

8. I termini di cui all'articolo 11 del *decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 ottobre 1994, n. 584*, sono prorogati di due anni.

9.²²

10.²³

D.Lgs. 12-7-1993 n. 275 - Riordino in materia di concessione di acque pubbliche. (in G.U. 5 agosto 1993, n. 182.)

Art 10. Pozzi.

1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila; il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorché divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2.²⁴.

L. 17-8-1999 n. 290 Proroga di termini nel settore agricolo. (in G.U. 20 agosto 1999, n. 195.)

Art 2. Denuncia dei pozzi - Modifica all'articolo 11 del decreto-legge n. 507 del 1994.

1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è riaperto e fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni di derivazione irrigua sono dovuti dalla data di accoglimento della relativa domanda. Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti, con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo, la denuncia e la richiesta di concessione possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia, da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti nel termine di cui al comma 1, estingue ogni illecito amministrativo eventualmente commesso per la mancata tempestiva denuncia.

3. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: «periodo non superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «periodo non superiore a quattro anni».

NOTE ART. 38

D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane

²² Sostituisce l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 18, *L. 5 gennaio 1994, n. 36*.

²³ Aggiunge un periodo al comma 4 dell'art. 18, *L. 5 gennaio 1994, n. 36*.

²⁴ Modifica l'art. 106, *R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775*

e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (in G.U. 29 maggio 1999, n. 124 rettificato in G.U. 22 luglio 1999, n. 170)

23. Modifiche al *Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*.

1. ²⁵

2. ²⁶

3. ²⁷

4. ²⁸

5. È soppresso il secondo comma dell'articolo 54 del *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*

6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'articolo 1 della *legge 5 gennaio 1994, n. 36*, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto, la sanzione di cui all'articolo 17 del *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*, come modificato dal presente articolo, è ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro il 31 dicembre 2000²⁹. Non sono soggetti a tale adempimento né al pagamento della sanzione coloro che abbiano presentato comunque domanda prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità³⁰.

6-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del *decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238*, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*, e dall'articolo 2 della *legge 17 agosto 1999, n. 290*, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 30 giugno 2003. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999³¹.

7. ³²

8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione già rilasciate. Qualora la scadenza di queste ultime, per effetto dello stesso comma 7, risulti anticipata rispetto a quella originariamente fissata nel provvedimento di concessione, le relative derivazioni possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purché venga presentata domanda entro il 31 dicembre 2000, fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 22, e sempre che alla prosecuzione della derivazione non osti uno specifico motivo di interesse pubblico. Le piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza dell'ENEL, per le quali risulti decorso il termine di trenta anni fissato dal comma 7, sono prorogate per ulteriori trenta anni a far data dall'entrata in vigore del *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2000. Le regioni, anche su richiesta o parere dell'ente gestore qualora la concessione ricada in area protetta, ove si verifichino la mancanza dei presupposti di cui al comma 1 procedono, senza indennizzo, alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare ai fini di rendere compatibile il prelievo, ovvero alla revoca³³.

²⁵ Sostituisce il comma 2, dell'art. 7, *R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775*

²⁶ Sostituisce l'art. 9, comma 1, e aggiunge il comma 1-bis allo stesso articolo del *R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775*

²⁷ Il comma, sostituito dall'art. 7, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258*, sostituisce l'art. 12-bis, *R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775*

²⁸ Il presente comma, sostituito dall'art. 7, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258*, sostituisce l'art. 17, *R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775*

²⁹ Il termine del 31 dicembre 2000 è stato riaperto e fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della *L. 27 marzo 2001, n. 122*, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 della stessa legge.

³⁰ Comma sostituito dall'art. 7, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258*.

³¹ Comma aggiunto dall'art. 7, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258* e poi modificato dall'art. 114, comma 23, *L. 23 dicembre 2000, n. 388*, dal comma 73 dell'art. 52, *L. 28 dicembre 2001, n. 448* e dal comma 5 dell'art. 19, *L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

³² Il comma, sostituito dall'art. 7, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258*, sostituisce il comma 1 dell'art. 21, *R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775*

³³ Comma sostituito dall'art. 7, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258*.

9.³⁴.

9-bis. Fatta salva l'efficacia delle norme più restrittive tutto il territorio nazionale è assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo 94 del *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*³⁵.

9-ter. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico emanate, entro il 30 settembre 2000, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, lettera p), del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprietà privata. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 3 della *legge 5 gennaio 1994, n. 36*³⁶.

9-quater.³⁷.

9-quinqües. Il comma 3 dell'articolo 25 della *legge 5 gennaio 1994, n. 36*, è abrogato³⁸.

D.P.R. 18-2-1999 n. 238 - Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche. (In G.U. 26 luglio 1999, n. 173.)

NOTE ART. 39

Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (in G.U. 18 agosto 1990, n. 192)

Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa

Art 14. 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della *legge 11 febbraio 1994, n. 109*, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)

14-bis. 1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al

³⁴ Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 21, *R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775*

³⁵ Comma aggiunto dall'art. 7, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258*.

³⁶ Comma aggiunto dall'art. 7, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258*.

³⁷ Il comma, aggiunto dall'art. 7, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258*, sostituisce il comma 2 dell'art. 25, *L. 5 gennaio 1994, n. 36*

³⁸ Comma aggiunto dall'art. 7, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258*.

fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla *legge 11 febbraio 1994, n. 109*, e successive modificazioni

14-ter. 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione precedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-*bis*, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorso inutilmente tali termini, l'amministrazione precedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-*quater*.

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-*quater*, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

14-quater. 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-*ter*, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*.

15. 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.

NOTE ART. 40

D.P.R. 26-4-1986 n. 131 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. (In Suppl. Ord. alla G.U. 30 aprile 1986, n. 99)

Art 5. Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso.

1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda.

2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies), dello stesso decreto³⁹

NOTE ART. 41

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. (In G.U. 8 gennaio 1934, n. 5.)

Art 17. 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dall'articolo 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'Autorità competente. Nel caso di violazione del disposto del comma 1, l'amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque⁴⁰.

L. 24-11-1981 n. 689 Modifiche al sistema penale. (In G.U. 30 novembre 1981, n. 329)

Art 16. Pagamento in misura ridotta.

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione⁴¹.

Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della L. 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383⁴².

³⁹ Comma corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1986, n. 108, e poi modificato dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669e dall'art. 8, L. 18 febbraio 1999, n. 28

⁴⁰ Articolo sostituito dall'art. 23, comma 4, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, nel testo sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258. Vedi, anche, quanto disposto dal comma 6 dello stesso art. 23.

⁴¹ Comma modificato dall'art. 52, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

⁴² Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dall'art. 231, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. Il testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione ⁴³

D.Lgs. 18-8-2000 n. 258 Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della L. 24 aprile 1998, n. 128. (In G.U. 18 settembre 2000, n. 218)

7. Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

c) ⁴⁴;

NOTE ART. 43

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. (In G.U. 8 gennaio 1934, n. 5.)

⁴³ Vedi l'art. 56, *D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*

⁴⁴ Sostituisce il comma 6 dell'art. 23, *D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*.